

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 gennaio 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2024, n. 11.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). (24R00342)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2024, n. 12.

Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali e sociali. (24R00343)..... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2024, n. 3.

Modifiche alle leggi regionali in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei/delle consiglieri/consigliere. (24R00392) ... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2024, n. 4.

Modifiche urgenti alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante "codice, degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e successive modificazioni. (24R00393)..... Pag. 9

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2024, n. 13.

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024 - 2026. (24R00167) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2024, n. 14.

Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026. Prima variazione. (24R00168)..... Pag. 12


REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 2024, n. 12.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a favore dell'operatore economico Spray Record Snc, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). (24R00327) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 30 agosto 2024, n. 13.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a favore dell'operatore economico Il Sole 24 Ore Spa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). (24R00328) Pag. 15





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2024, n. 11.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14S4 del 5 aprile 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12

1. La lettera g), del comma 1, dell'art. 6, della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale) è sostituita dalla seguente: «g) i dipendenti della Regione che svolgano, al momento della candidatura funzioni e attività amministrative.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 12/2023

1. La lettera a), del comma 3, dell'art. 19, della legge regionale n. 12/2023 è sostituita dalla seguente: «a) liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte, presentate e sottoscritte dal segretario o presidente del partito, gruppo politico o movimento, ovvero da persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio;».

2. Dopo la lettera a), del comma 3, dell'art. 19, della legge regionale n. 12/2023 è inserita la seguente:

«a-bis) le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera;».

3. La lettera b), del comma 3, dell'art. 19, della legge regionale n. 12/2023 è sostituita dalla seguente:

«b) le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale del Piemonte e regolarmente costituiti, ai sensi del regolamento interno, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, presentate e sottoscritte dal segretario o presidente del partito, gruppo politico o movimento, ovvero da persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio;».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 aprile 2024

p. CIRIO
il Vice Presidente
CAROSSO

(Omissis).

24R00342

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2024, n. 12.

Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali e sociali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14S6 del 9 aprile 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge persegue la finalità di tutelare e valorizzare il pastoralismo, l'alpeggio e la transumanza, quali attività tradizionali agrosilvopastorali dei territori del Piemonte, nonché di diffonderne i relativi valori culturali e sociali.



2. Ai fini della presente legge, sono considerati pastori e conduttori d'alpeggio gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d), f), g), l), ee)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38), singoli o associati, che esercitano l'attività di pastorizia ovvero di conduzione di alpeggio, tramite la pratica dell'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado o in forma transumante.

3. La Regione riconosce l'interesse pubblico delle attività agro-zootecniche del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza, in virtù dei servizi ecosistemici da essi offerti, quali presidi del territorio, per il ruolo strategico nella salvaguardia dell'ambiente, il mantenimento della biodiversità e presidio contro gli incendi, il mantenimento del paesaggio, in particolare, per i territori montani, per le zone collinari e pianiziali non urbanizzate e per le aree naturali e regionali protette, quali componenti della filiera della produzione agroalimentare tradizionale locale, anche a marchio di qualità e per il loro valore culturale, storico e sociale, nonché quali elemento essenziale per la valorizzazione turistica del territorio.

4. La salvaguardia delle aree a pascolo e il recupero delle stesse compromesse dall'abbandono e dal bosco d'invasione rivestono carattere di pubblica utilità.

Art. 2.

Misure specifiche di sostegno ai pastori e ai conduttori d'alpeggio

1. Gli enti locali per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse e nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), nonché avvalendosi della facoltà di cui all'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), possono affidare ai pastori o ai conduttori d'alpeggio la manutenzione dei terreni abbandonati o incolti.

2. La Regione può riconoscere sostegni finanziari in favore dei pastori e dei conduttori d'alpeggio, singoli o associati nelle associazioni fondiarie di cui alla legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali) che eseguono direttamente opere di manutenzione del territorio in accordo con gli enti locali competenti.

3. Possono essere beneficiari di misure di sostegno economico da parte della Regione anche gli enti locali che eseguono opere di manutenzione dei terreni abbandonati o incolti, al fine di destinarli alle attività disciplinate dalla presente legge.

4. I sostegni di cui ai commi 2 e 3 sono riconosciuti con misure attuative del Piano strategico nazionale 2023-2027 o del Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 nel caso siano previste.

5. È vietato il doppio finanziamento, anche se a carico di enti diversi, delle stesse opere e servizi.

Art. 3.

Promozione delle vie di transumanza e di monticazione e conservazione e valorizzazione dei prati permanenti

1. La Regione promuove, in collaborazione con i comuni, le unioni di comuni, le province, la Città metropolitana di Torino, le associazioni fondiarie di cui alla legge regionale 21/2016 e previa intesa con gli enti competenti in materia di sicurezza stradale e sanità pubblica veterinaria, nel rispetto delle competenze degli stessi, l'individuazione di percorsi di transumanza e di monticazione, nei quali è garantito il libero passaggio delle mandrie e delle greggi e il pascolo, coinvolgendo i proprietari pubblici e privati, dei prati permanenti e delle aree idonee al pascolo.

2. Al fine di promuovere lo studio, la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei prati permanenti naturali nelle loro componenti ecologiche e per il loro ruolo nelle produzioni agroalimentari, la Regione istituisce una banca dati regionale dei prati permanenti naturali, sentiti gli enti locali territorialmente competenti e in raccordo con le banche dati nazionali.

3. Nella banca dati di cui al comma 2 sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali riferiti ai singoli prati permanenti, riportando inoltre le misure di tutela e i vincoli su di essi insistenti.

4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei commi 1 e 2.

5. La Giunta regionale adotta le azioni necessarie per la conservazione, il miglioramento e il recupero dei prati permanenti, nel rispetto delle competenze degli enti locali nel cui territorio questi ultimi sono localizzati o degli enti gestori degli stessi.

6. La Giunta regionale, sulla base delle coltivazioni in atto alla data di classificazione catastale dei terreni agricoli di cui alla legge 1° marzo 1886, n. 3682 (Riordinamento dell'imposta fondiaria), promuove, semplifica e incentiva il ripristino dei luoghi alla data del classamento.

Art. 4.

Pascolo per ragioni manutentive o di recupero


1. I comuni e le unioni di comuni, sui terreni già individuati a bosco, consentono il pascolo per ragioni di manutenzione o per recupero a prato-pascolo.

Art. 5.

Agricoltura amatoriale

1. La Regione, a garanzia degli ecosistemi, valorizza le attività agrosilvopastorali nelle aree montane anche attraverso l'attività dell'agricoltore a livello amatoriale.

2. La Giunta regionale sostiene le associazioni che supportano gli agricoltori di cui al comma 1 nello svolgimento delle attività e nell'assistenza veterinaria e nell'inalpamento in forma aggregata.



Art. 6.

Pastorizia in aree protette

1. I soggetti gestori delle aree protette, nell'ambito dei piani di gestione di tali aree, valorizzano e contribuiscono al mantenimento delle attività pastorali svolte in forma tradizionale e con l'utilizzo di specie autoctone nelle aree protette e collaborano nella gestione delle specie alloctone che compromettono la gestione e la qualità dei pascoli, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle normative statali e regionali vigenti, in materia di aree protette.

Art. 7.

Istituzione del tavolo regionale degli alpeggi, della Consulta del pastoralismo e della transumanza e della giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza.

1. La Regione promuove studi e ricerche finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti tipici delle alpi e delle malghe e alla biodiversità legata ai sistemi di pascolamento.

2. Per favorire il raccordo con i portatori di interesse che partecipano all'intera fase gestionale e operativa dei sistemi malghivi, è istituito il tavolo regionale degli alpeggi, che si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'assessore regionale all'agricoltura.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina la composizione e le modalità di funzionamento del tavolo e prevede la possibilità di partecipazione da parte di due consiglieri regionali, uno di maggioranza e uno di minoranza, nominati dal Consiglio regionale.

4. È istituita la Consulta del pastoralismo e della transumanza, con le medesime modalità di costituzione e di funzionamento di cui ai commi 2 e 3, avente la finalità di formulare proposte in tema di tutela e valorizzazione del pastoralismo e della transumanza, nonché di diffusione dei relativi valori culturali.

5. È istituita la giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, individuata annualmente con provvedimento della Giunta regionale su indicazione della Consulta del pastoralismo e della transumanza.

6. La Regione riconosce il valore storico, ambientale, culturale, sociale, paesaggistico e zootecnico della transumanza e dei relativi percorsi e ne promuove la valorizzazione, attraverso la realizzazione di iniziative di divulgazione o anche il finanziamento di progetti volti al miglioramento della fruizione dei percorsi stessi.

7. Al fine di diffondere i valori sociali, culturali e le pratiche legate al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, la Regione indice un bando annuale finalizzato all'erogazione di specifici fondi e benefici economici, a sostegno delle manifestazioni aventi carattere storico culturale.

8. Per le iniziative di cui ai commi 6 e 7, la Giunta regionale promuove forme di collaborazione, in particolare, con:

- a) gli enti locali e le associazioni del territorio;

b) gli enti gestori dei parchi naturali e regionali, compreso il Parco nazionale del Gran Paradiso e il Parco nazionale della Val Grande;

c) le unioni montane;

d) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in accordo con il medesimo, al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;

e) gli istituti di ricerca, nonché le università, nel rispetto dell'autonomia delle medesime;

f) gli enti organizzatori di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali legati alla cultura del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza.

Art. 8.

Diffusione della cultura legata al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza

1. La Regione incentiva lo studio della cultura legata al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza.

2. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale indice bandi di concorso annuali, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado presenti sul territorio regionale che producono studi o elaborati inerenti alle suddette attività, avendo ad oggetto:

a) il conferimento di borse di studio;

b) l'organizzazione di tirocini formativi presso i pastori o conduttori di alpeggio di cui alla presente legge;

c) l'organizzazione di viaggi di istruzione nei luoghi interessati dallo svolgimento di attività di pastorizia, alpeggio e transumanza.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché di organizzazione dei tirocini e dei viaggi di cui al comma 2, e può organizzare seminari, convegni ed eventi informativi e culturali aperti alla collettività sulle tematiche di cui al comma 1.

Art. 9.

Monitoraggio

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di tutela e della valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza e la diffusione della relativa cultura.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale predisponde una relazione biennale che documenta e descrive:

a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative e le risorse impiegate;

b) i soggetti coinvolti nell'attuazione e le collaborazioni istituzionali realizzate;

c) i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche economiche e socio-demografiche;

d) i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità della legge e gli aspetti di miglioramento emersi.



3. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 10.

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime *de minimis*, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. In fase di prima applicazione, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, si fa fronte mediante incremento di risorse di pari importo da stanziare all'interno della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione di risorse di medesimo importo già presenti nella missione 20 (Fondi accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

2. Per gli anni successivi al 2026, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 aprile 2024

CIRIO

(Omissis).

24R00343

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2024, n. 3.

Modifiche alle leggi regionali in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei/delle consiglieri/consigliere.

(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 21 novembre 2024, n. 47 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Modifiche alle leggi regionali 21 settembre 2012, n. 6, e 11 luglio 2014, n. 5, in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei/delle consiglieri/consigliere

1. Alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del consiglio della Regione autonoma Trentino Alto-Adige), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2-ter dell'art. 2 è abrogato;
- b) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Trattamento economico a carattere previdenziale per i/le consiglieri/consigliere eletti/e nella XVII e nelle successive Legislature). — 1. Con decorrenza 1° dicembre 2024 ai/delle consiglieri/consigliere eletti/elette nella XVII Legislatura e nelle successive Legislature spetta, a carico del bilancio del consiglio regionale, dopo, la cessazione dal mandato, un trattamento economico a carattere previdenziale in forma di indennità differita o di indennità differita indiretta o di reversibilità, in conformità alle norme contenute nell'art. 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, e all'intesa sancita, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modificazioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), in materia di rideterminazione della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore/assessora o di consigliere/consigliera regionale.

2. Con effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico a carattere previdenziale per i/le consiglieri/consigliere eletti/e nella XVII e nelle successive



Legislature, il versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare ai sensi dell'art. 5 (Soppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare) della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5 e successive modificazioni, è soppresso.»;

c) dopo l'art. 7 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 7-bis (*Indennità differita e trattenute sull'indennità consiliare*). — 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), e comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012 e successive modificazioni, ai/alle consiglieri/consigliere regionali, cessati/e dal mandato, spetta un'indennità differita, corrisposta in dodici mensilità, determinata sulla base del sistema di calcolo contributivo come definito dalla presente legge.

2. Al fine di corrispondere l'indennità differita di cui al comma 1, sull'indennità consiliare mensile lorda è operata una trattenuta, quale contributo obbligatorio previsto nella misura stabilita dall'art. 7-quinquies, comma 3.

3. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni, il/la consigliere/consigliera ha la facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 2, per ottenere la maturazione dell'indennità differita relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

4. L'indennità differita di cui alla presente legge è soggetta a rivalutazione annuale e automatica. Al solo fine della rivalutazione si applica la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione prevista per l'anno di riferimento dal decreto indicato all'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni, con esclusione di ogni conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. La medesima percentuale è riconosciuta secondo il meccanismo di indicizzazione stabilito all'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, tenuto conto delle fasce di importo dei trattamenti pensionistici e delle corrispondenti percentuali di rivalutazione stabilite all'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, e con leggi dello Stato.

Art. 7-ter (*Diritto all'indennità differita, versamento, restituzione e ripristino dei contributi*). — 1. I/Le consiglieri/consigliere regionali cessati/e dal mandato, in attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012 e successive modificazioni, conseguono il diritto all'indennità differita al compimento dell'età fissata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e successive modificazioni, per i contributivi puri che abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata nella gestione separata e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare per almeno cinque anni, anche non consecutivi, nel consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

2. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno. Tale frazione non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.

3. I/Le consiglieri/consigliere regionali che abbiano esercitato il mandato e versato i contributi per almeno trenta mesi, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro/a consigliere/consigliera, possono versare, entro il termine di centottanta giorni da quello in cui è cessata la corresponsione dell'indennità consiliare, le quote di contribuzione calcolate nella misura dell'8,80 per cento della base imponibile contributiva lorda per il tempo occorrente al completamento del quinquennio, individuato nel numero di sessanta mensilità, equivalente al numero delle mensilità di un'intera Legislatura. Non sono ammessi a contribuzione volontaria i/le consiglieri/consigliere regionali la cui elezione o nomina è stata annullata.


4. Per i contributi versati dai/dalle consiglieri/consigliere regionali, a decorrere dalla XVII Legislatura non è ammessa la restituzione ai medesimi. La restituzione è possibile solo nel caso in cui gli stessi abbiano versato i contributi per un periodo inferiore al periodo minimo necessario per il conseguimento del diritto all'indennità differita e solo per le quote di contribuzione calcolate nella misura dell'8,80 per cento della base imponibile contributiva lorda e degli interessi legali.

5. Qualora i/le consiglieri/consigliere regionali, rieletti/e in successive Legislature, abbiano in precedenza svolto un mandato per un periodo inferiore all'intera Legislatura ed abbiano richiesto e ottenuto la restituzione dei contributi versati, possono riversare al consiglio regionale tali contributi, che vengono trattati ai sensi del comma 3, al fine di ottenere il ripristino dei periodi di mandato svolti per il ricalcolo del montante contributivo. Il riversamento dell'importo di detti contributi dovrà essere effettuato calcolando gli interessi legali.

Art. 7-quater (*Sistema contributivo*). — 1. L'indennità a carattere differito è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) e successive modificazioni, come rideterminato ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995 e successive modificazioni, correlato all'età del/della consigliere/consigliera regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.

2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del/della consigliere/consigliera e il numero di mesi.

Art. 7-quinquies (*Montante contributivo individuale*). — 1. In corrispondenza con il sistema contributivo INPS per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota corrispondente alla somma delle quote contributive a carico del/della consigliere/consigliera e del consiglio regionale previste al



comma 3. La contribuzione così ottenuta, aumentata nella misura di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e successive modificazioni, si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 4.

2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità consiliare lorda nella misura di cui all'art. 2, comma 1, con esclusione del rimborso spese forfettario per l'esercizio del mandato e di qualsiasi ulteriore indennità di funzione.

3. La quota di contributo a carico dei/delle consiglieri/consigliere regionali è calcolata nella misura dell'8,80 per cento della base imponibile contributiva lorda. La quota a carico del consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico dei/delle consiglieri/consigliere regionali.

4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.»;

d) al comma 2 dell'art. 8 le parole: «spetta il trattamento economico a carattere previdenziale determinato con il sistema contributivo di cui all'art. 7» sono sostituite dalle seguenti: «spetta il trattamento economico a carattere previdenziale in base alle rispettive disposizioni regionali di volta in volta in vigore per i/le consiglieri/consigliere regionali»;

e) al comma 1 dell'art. 9 le parole: «spetta il trattamento economico a carattere previdenziale determinato con il sistema contributivo di cui all'art. 7» sono sostituite dalle seguenti: «spetta il trattamento economico a carattere previdenziale in base alle rispettive disposizioni regionali di volta in volta in vigore per i consiglieri regionali»;

f) il comma 6 dell'art. 10 è abrogato;

g) l'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Decorrenza dell'indennità differita*).

— 1. L'indennità differita dei/delle consiglieri/consigliere regionali di cui all'art. 7-bis è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il/la consigliere/consigliera regionale cessato/a dal mandato ha versato i necessari contributi e ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto, ai sensi dell'art. 7-ter.

2. Nel caso in cui il/la consigliere/consigliera regionale, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 7-ter, l'indennità differita è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine Legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'indennità differita percepiscono la stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della Legislatura.»;

h) l'art. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Sospensione e suoi effetti*). — 1. Se i/le consiglieri/consigliere regionali, cessati/cessate dal mandato, rientrano a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'indennità differita di cui eventualmente già godono resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione di quest'ultimo, gli ulteriori contributi versati dal/dalla consigliere/consigliera in relazione allo svolgimento del mandato concorrono a formare un nuovo e distinto montante rivalutato ai sensi dell'art. 7-quinquies, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del/della consigliere/consigliera alla data di cessazione dell'ultimo mandato. L'importo complessivo spettante è quindi determinato dalla somma di ogni indennità differita calcolata separatamente.

2. Il pagamento dell'indennità differita resta, altresì, sospeso nel caso in cui il/la titolare venga eletto/eletta al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, al consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o ad altro consiglio regionale.

3. I periodi di sospensione dell'erogazione dell'indennità consiliare non possono essere coperti con contributi volontari e non sono computabili agli effetti dell'indennità differita.

4. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se non si è ancora maturato il diritto conseguente al completamento del versamento minimo dei contributi e al raggiungimento dell'età richiesta, per determinare l'indennità differita si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, vale a dire se si è già maturato il diritto a seguito del completamento del versamento minimo dei contributi e si è raggiunta l'età richiesta, il trattamento indennitario differito si calcola sommando il trattamento già determinato in precedenza, anche se non erogato, a quello risultante dalla rivalutazione dei montanti originati dalla successiva contribuzione.»;

i) dopo l'art. 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Esclusione dell'indennità differita*). — 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012 e successive modificazioni, l'indennità differita è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il/la titolare del trattamento in godimento è condannato/a, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.

2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 416-bis.1 e 416-ter del codice penale, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Contestualmente alla presentazione della domanda volta ad ottenere l'indennità differita, il/la beneficiario/beneficiaria è tenuto/a ad autocertificare al/alla presidente del consiglio regionale, la sussistenza o la non sussistenza di condanne di cui ai commi 1 e 2. L'autocertificazione ha



carattere permanente sino all'eventuale certificazione successiva e contraria. Il/La beneficiario/beneficiaria è tenuto/tenuta a comunicare immediatamente tutti i casi in cui lo stato certificato con l'autocertificazione precedente subisce una variazione. Per disposizione dell'Ufficio di presidenza, la competente struttura del consiglio regionale può procedere in ogni momento, presso il casellario giudiziale, alla verifica della sussistenza di condanne, procedendo al recupero delle eventuali somme percepite indebitamente a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.»;

j) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Sequestro e pignoramento dell'indennità differita diretta, indiretta o di reversibilità*). — 1. L'indennità differita diretta, indiretta o di reversibilità è assoggettabile a sequestro e pignoramento nei limiti stabiliti dall'art. 545 del codice di procedura civile.»;

k) l'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Indennità differita indiretta o di reversibilità*). — 1. In caso di morte del/della titolare dell'indennità differita diretta o del/della consigliere/consigliera regionale, che abbia già maturato il diritto all'indennità differita, la stessa viene riservata, a seguito di istanza presentata improrogabilmente, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data del decesso, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso, a favore:

a) del/della coniuge superstite, finché resta nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui/lei addebitabile passata in giudicato. Si applica l'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e successive modificazioni. Nell'eventualità di un concorso tra il/la coniuge divorziato/a e il/la coniuge superstite per l'attribuzione dell'indennità differita indiretta o di reversibilità, questa o la quota della medesima è corrisposta, su istanza del/della coniuge divorziato/a e a condizione che lo stesso/la stessa goda di un assegno di mantenimento, in base alla pronuncia del Tribunale che determina le quote spettanti;

b) della parte dell'unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modificazioni, finché non diventi parte di una nuova unione civile o contragga matrimonio, purché non sia stata manifestata la volontà di scioglimento;

c) dei/delle figli/figlie legittimi/legittime, o legittimati/legittimate, o adottivi/adottive, o naturali riconosciuti/riconosciute, o giudizialmente dichiarati/dichiarate, finché minorenni;

d) dei/delle figli/figlie di cui alla lettera c) anche se maggiorenni, purché studenti sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, a carico dell'ex consigliere/consigliera deceduto/a.

2. Il diritto all'indennità differita indiretta o di reversibilità si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento della morte del/della consigliere/consigliera regionale.

3. Le condizioni per la concessione dell'indennità differita indiretta o di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del/della consigliere/consigliera regionale. Qualora vengano a cessare, l'assegno è revocato.

4. Qualora uno dei/delle beneficiari/beneficiarie dell'indennità differita indiretta o di reversibilità entri a far parte del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, del consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o di altro consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo.

5. L'indennità differita indiretta o di reversibilità di cui alla presente legge è soggetta a rivalutazione annuale e automatica. Al solo fine della rivalutazione si applica la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione prevista per l'anno di riferimento dal decreto indicato all'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni, con esclusione di ogni conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. La medesima percentuale è riconosciuta secondo il meccanismo di indicizzazione stabilito all'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, tenuto conto delle fasce di importo dei trattamenti pensionistici e delle corrispondenti percentuali di rivalutazione stabilite all'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, e con leggi dello Stato.»;

l) dopo l'art. 14 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 14-bis (*Misura dell'indennità differita indiretta o di reversibilità*). — 1. L'ammontare dell'indennità differita indiretta o di reversibilità a favore del/della coniuge, dei/delle figli/figlie o degli altri aventi diritto è stabilita in una percentuale dell'indennità differita o liquidata, o che sarebbe spettata al/alla consigliere/consigliera regionale al momento del decesso, secondo le seguenti misure:


a) al/alla coniuge o alla parte dell'unione civile superstite senza figli aventi diritto all'indennità differita: 60 per cento;

b) al/alla coniuge o alla parte dell'unione civile superstite con figli aventi diritto all'indennità differita: 60 per cento, con aumento progressivo del 20 per cento per ogni figlio fino alla concorrenza del 100 per cento;

c) al/alla figlio/figlia superstite avente diritto all'indennità differita: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'indennità differita è aumentata del 20 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100 per cento ed è ripartita tra di essi in parti uguali.

Art. 14-ter (*Condizioni per l'attribuzione dell'indennità differita indiretta*). — 1. Qualora il decesso del/della consigliere/consigliera regionali avvenga per causa di servizio, l'attribuzione della quota di indennità differita compete ai beneficiari anche se il/la deceduto/deceduta non fosse in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'indennità differita, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso. Nella determinazione dell'indennità si considera raggiunto il possesso dei requisiti minimi per il percepimento dell'indennità differita. Nel caso in cui il decesso avvenga nel secondo o nei successivi mandati l'indennità differita è commisurata ai contributi effettivamente versati.

Art. 14-quater (*Non cumulabilità con emolumenti percepiti in relazione a nomine o incarichi conferiti o deliberati dalla Provincia/Regione*). — 1. L'indennità differita mensile non è cumulabile con emolumenti percepiti in re-



lazione a nomine o incarichi conferiti o deliberati da parte della regione o di una delle Province di Trento e Bolzano, nonché a cariche elettive o di Governo presso gli enti locali qualora gli stessi siano superiori, su base mensile lorda, al 60 per cento dell'indennità consiliare lorda maggiorata dell'importo del rimborso spese forfettario per l'esercizio del mandato previsto per i/le consiglieri/consigliere regionali. La somma eccedente tale limite viene trattenuta, sull'indennità differita mensile, dal consiglio regionale. Al fine di consentire detta trattenuta, ciascun/ciascuna beneficiario/beneficiaria è tenuto/tenuta a comunicare al/alla Presidente del consiglio regionale, entro il mese successivo al verificarsi dell'evento, l'eventuale godimento di emolumenti eccedenti il limite di cui al presente articolo.».

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 5 (Suppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare) della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo:

«Con effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico a carattere previdenziale per i/le consiglieri/consigliere eletti/e nella XVII e nelle successive Legislature ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni, il versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare ai sensi del presente articolo è soppresso.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. A tutti/tutte i/le consiglieri/consigliere in carica all'entrata in vigore della presente legge è data facoltà, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, di optare irrevocabilmente per il riconoscimento, ai fini del trattamento economico a carattere previdenziale introdotto dalla presente legge a carico del consiglio regionale sotto forma di indennità differita oppure di indennità differita indiretta o di reversibilità, del periodo della XVII Legislatura per il quale il versamento dei contributi a carico del consiglio regionale in favore della previdenza complementare ai sensi della legge regionale n. 5/2014 non è ancora avvenuto. Tale facoltà è data indipendentemente dal diritto del/della consigliere/consigliera a tale contribuzione e dall'entità della stessa, con contestuale perdita del medesimo diritto, qualora acquisito. L'esercizio del diritto di opzione comporta l'obbligo di restituzione dei contributi trattenuti sull'indennità consiliare per il periodo interessato e versati in favore della previdenza complementare ai sensi della legge regionale n. 5/2014. La restituzione avviene d'ufficio mediante trattenute mensili effettuate sull'indennità consiliare in numero e in misura pari ai versamenti predetti.

2. A tutti/tutte i/le consiglieri/consigliere in carica all'entrata in vigore della presente legge che erano anche membri del consiglio regionale nella XVI Legislatura, è data facoltà, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, di optare irrevocabilmente per il riconoscimento, ai fini del trattamento economico a carattere previdenziale introdotto dalla presente legge a carico del

consiglio regionale sotto forma di indennità differita oppure di indennità differita indiretta o di reversibilità, del periodo della XVI Legislatura per il quale il versamento dei contributi a carico del consiglio regionale in favore della previdenza complementare ai sensi della legge regionale n. 5/2014 non è ancora avvenuto. Tale facoltà è data indipendentemente dal diritto del/della consigliere/consigliera a tale contribuzione e dall'entità della stessa, con contestuale perdita del medesimo diritto, qualora acquisito. L'esercizio del diritto di opzione comporta l'obbligo di restituzione dei contributi trattenuti sull'indennità consiliare per il periodo interessato e versati in favore della previdenza complementare ai sensi della legge regionale n. 5/2014. La restituzione avviene d'ufficio mediante trattenute mensili effettuate sull'indennità consiliare in numero e in misura pari ai versamenti predetti.


3. In relazione ai commi 1 e 2, i/le consiglieri/consigliere la cui indennità consiliare era assoggettata alla riduzione di cui all'art. 2, comma 2-ter, della legge regionale n. 6/2012 sono tenuti al pagamento dei contributi per il periodo interessato in misura pari alla differenza tra i contributi effettivi da rifondere al consiglio regionale e i contributi dovuti, qualora non trovasse applicazione la predetta riduzione dell'indennità consiliare. La corresponsione avviene d'ufficio tramite trattenute mensili effettuate sull'indennità consiliare in numero corrispondente ai mesi del periodo interessato.

4. I contributi restituiti ai sensi dei commi 1 e 2 e quelli corrisposti ai sensi del comma 3, sono riconosciuti, per il periodo contributivo di riferimento della XVII e/o XVI Legislatura, a tutti gli effetti come contributo obbligatorio ovvero come quota contributiva a carico del/della consigliere/consigliera regionale per il trattamento economico a carattere previdenziale a carico del bilancio del consiglio regionale sotto forma di indennità differita ovvero di indennità differita indiretta o di reversibilità ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 6/2012 e sono incamerati a favore del bilancio del consiglio regionale.

5. Gli importi residui da versare alla previdenza complementare ai sensi della legge regionale n. 5/2014, per effetto dell'adeguamento di cui all'art. 2, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge regionale n. 6/2012, sono trasferiti direttamente al/alla beneficiario/beneficiaria.

6. Per i consiglieri/le consigliere in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del conseguimento del diritto all'indennità differita, si prescinde dal requisito della durata minima di esercizio del mandato assembleare, di cui al nuovo art. 7-ter, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c).

7. I consiglieri/le consigliere in carica alla data di entrata in vigore della presente legge hanno la facoltà di optare irrevocabilmente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge e limitatamente all'intero restante periodo della XVII Legislatura per il mantenimento del versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare ai sensi dell'art. 5 (Suppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare) della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5 e successive modificazioni. In caso di opzione per il mantenimento del versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare di cui al primo periodo trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge regionale n. 5 del 2014



nel testo vigente fino all'entrata in vigore della presente legge. L'esercizio dell'opzione esclude nei confronti dell'interessato per tutta la durata della XVII Legislatura l'applicazione delle disposizioni inerenti al trattamento economico a carattere previdenziale introdotte all'art. 1, comma 1, lettere b) e seguenti dalla presente legge.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Si provvede all'applicazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del consiglio regionale e della regione.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trento, 19 novembre 2024

Il presidente della regione: KOMPATSCHER

24R00392

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2024, n. 4.

Modifiche urgenti alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante "codice, degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 21 novembre 2024, n. 47 - Sez. gen.).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 75
della legge regionale n. 2 del 2018*

1. Il comma 2 dell'art. 75 della legge regionale n. 2 del 2018 è sostituito dal seguente:

«2. Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e fino ai 15.000 abitanti non è immediatamente ricandidabile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive, se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della medesima carica; nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non è immediatamente ricandidabile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per due volte consecutive, se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della medesima carica. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.»

Art. 2.

*Abrogazione del comma 6 dell'art. 80
della legge regionale n. 2 del 2018*

1. Il comma 6 dell'art. 80 è abrogato.

Art. 3.

*Modifica dell'art. 242
della legge regionale n. 2 del 2018*

1. Nel comma 1 dell'art. 242, lettera c), dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non incorrere nella causa di incandidabilità prevista dall'art. 75, comma 2.»

Art. 4.

Modifica dell'art. 244 della legge regionale n. 2 del 2018

1. Nel comma 1 dell'art. 244 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) ricusa le candidature alla carica di sindaco qualora accertati la sussistenza della causa di incandidabilità prevista dall'art. 75, comma 2;».

Art. 5.

Disciplina transitoria

1. I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1.

Art. 6.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 19 novembre 2024

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

24R00393



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2024, n. 13.

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024 - 2026.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 15 aprile 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Il Consiglio regionale

Visti l'art. 77, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023);

Vista la legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023 - 2025);

Considerato quanto segue:

1. È opportuno effettuare alcuni adeguamenti formali alla l.r. 68/2011 per una migliore leggibilità delle sue disposizioni;

2. È necessario, alla luce delle incertezze sulle entrate finanziarie che alcuni comuni potrebbero incontrare e che hanno indotto il Governo a prorogare il termine dell'approvazione dei bilanci, prevedere la possibilità di una proroga di termini per la restituzione delle somme concesse a valere sul fondo di anticipazione per le spese progettuali di cui all'art. 93 della l.r. 68/2011;

3. È necessario rivedere l'allocazione sul bilancio regionale del maggior gettito di entrata stimato in relazione all'art. 4 della l.r. 77/2012, come modificato mediante le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l'anno 2024), fornendo, limitatamente all'anno 2024, una diversa ripar-

tizione del valore complessivo di euro 200.000.000,00 tra le tipologie 101 e 102 del titolo 1 della parte entrata del bilancio di previsione 2024 - 2026;

4. Al fine di poter assegnare alle famiglie con figli minori disabili i contributi previsti dall'art. 23 della l.r. 44/2022 per l'anno 2023, per i quali le stesse hanno maturato il relativo diritto, ma che non risultano essere ancora stati assegnati per insufficienza delle relative risorse nell'anno di riferimento, si rende necessario uno stanziamento aggiuntivo di fondi;

5. È necessario, per consentire la realizzazione di tutte le opere necessarie alla messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità del salone polifunzionale del Comune di Aulla, integrare il contributo straordinario per gli interventi relativi, di cui all'art. 42 della l.r. 25/2023, con una somma fino ad euro 500.000,00, nonché riprogrammare le risorse relative al medesimo intervento sulle annualità 2024 e 2025 per lo slittamento del cronoprogramma dei lavori;

6. A seguito del movimento franoso nei pressi della località Monteggiori del 2 e 3 marzo 2024, che ha compromesso la transitabilità della strada di collegamento con il parco della pace di Sant'Anna di Stazzema, è opportuno erogare un contributo straordinario al Comune di Camaiore per il ripristino della percorribilità e messa in sicurezza del tratto di viabilità interessata dallo smottamento;

7. È opportuno concedere un contributo straordinario, alle province e alla Città metropolitana di Firenze per consolidare e sviluppare la Centrale unica di committenza di lavori, servizi e forniture a sostegno dei comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.


*Contributi alle unioni di comuni.
Modifiche all'art. 90 della l.r. 68/2011*

1. Alla fine del numero 4-*bis* della lettera b) del comma 1 dell'art. 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), sono aggiunte le parole: «per lavori, servizi e forniture».

Art. 2.

*Fondo di anticipazione per spese progettuali.
Modifiche all'art. 93 della l.r. 68/2011*

1. Al comma 4 dell'art. 93 della l.r. 68/2011, le parole: «al rimborso» sono sostituite dalle seguenti: «alla restituzione».



Art. 3.

Decorrenze, efficacia di disposizioni abrogate, altre disposizioni speciali e transitorie. Modifiche all'art. 111 della l.r. 68/2011

1. Al comma 7-*duodecies* dell'art. 111 della l.r. 68/2011, dopo le parole: «la funzione di Centrale unica di committenza» sono aggiunte le seguenti: «per lavori, servizi e forniture».

2. Dopo il comma 7-*duodecies* dell'art. 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

«7-*terdecies*. I comuni beneficiari del fondo di anticipazione per le spese progettuali di cui all'art. 93, comma 1, lettera a), tenuti nell'anno 2024 alla restituzione ai sensi dell'art. 93, comma 4, entro termini per essi non ancora scaduti, possono chiedere la proroga di tali termini fino a un massimo di sessanta mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, previa deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 267/2000. A tali procedure di rimborso non si applica quanto previsto dall'art. 93, comma 6.».

3. Dopo il comma 7-*terdecies* dell'art. 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

«7-*quaterdecies*. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-*terdecies* sono stimate in euro 189.000,00 per l'anno 2024 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 300 «Riscossione crediti di medio-lungo termine» del titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie» del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2024. Le relative maggiori entrate, stimate in euro 189.000,00 per l'anno 2026, sono imputate agli stanziamenti della medesima Tipologia 300 «Riscossione crediti di medio - lungo termine» del titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie» del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2026.».

Art. 4.

Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF. Modifiche all'art. 4 della l.r. 77/2012

1. Al comma 1-*bis* dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), la parola: «10.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «12.349.400,00» e la parola: «190.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «187.650.600,00».

Art. 5.

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili. Modifiche all'art. 23 della l.r. 44/2022

1. Dopo il comma 6 dell'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023), è aggiunto il seguente:

«6 bis. Per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo e che hanno maturato il relativo diritto ai contributi nell'anno 2023, fino a un massimo di euro 799.400,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche so-

ciali e famiglia», Programma 05 «Interventi per le famiglie», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2024.».

Art. 6.

Contributi straordinari al Comune di Aulla per interventi di ricostruzione e riqualificazione. Abrogazione dell'art. 21 della l.r. 16/2022. Modifiche all'art. 42 della l.r. 25/2023

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023 - 2025), è sostituita dalla seguente:

«a) un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.500.000,00 di cui 300.000,00 per l'anno 2024 e 1.200.000,00 per l'anno 2025, finalizzato alla ricostruzione e la riqualificazione del Salone polifunzionale di Aulla capoluogo;».

2. Il comma 3 dell'art. 42 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.500.000,00 di cui 300.000,00 per l'anno 2024 e 1.200.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali», Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2024 e 2025.».


Art. 7.

Contributo straordinario al Comune di Camaiore per interventi sulla viabilità

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Camaiore un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 350.000,00 per l'anno 2024, per la realizzazione di interventi urgenti di ripristino, a seguito di frana, della percorribilità della strada comunale Via Balza Fiorita, in località Monteggiori, che consente l'accesso al parco della pace di Sant'Anna di Stazzema.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune di Camaiore, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 350.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2024.



Art. 8.

Contributi in favore delle province e della Città metropolitana di Firenze per l'attivazione della Centrale unica di committenza in favore dei piccoli comuni

1. Al fine di consolidare e sviluppare la Centrale unica di committenza di lavori, servizi e forniture delle province e della Città metropolitana di Firenze a sostegno dei comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risultanti dal censimento della popolazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo nella misura di euro 10.000,00, per singolo ente locale.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per la concessione del contributo tenendo conto dei seguenti criteri:

a) il contributo è concesso se, alla data del 1° luglio 2024, la Provincia o la Città metropolitana di Firenze per detta funzione risulta a ciò qualificata da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

b) sono considerati i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non facenti parte di unioni di comuni, ovvero i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti facenti parte di unione di comuni per i quali l'unione medesima non svolge la funzione di Centrale unica di committenza per previsione statutaria;

c) il contributo di euro 10.000,00 è concesso se, alla data del 1° luglio 2024, la Provincia o la Città metropolitana di Firenze ha stipulato convenzioni con tutti i comuni di cui alla lettera *b)* rientranti nell'ambito provinciale o metropolitano;

d) il contributo è ridotto a euro 5.000,00 se, alla data del 1° luglio 2024, la Provincia o la Città metropolitana di Firenze ha stipulato convenzioni con parte dei comuni di cui alla lettera *b)*;

e) il contributo non è concesso se la Provincia o la Città metropolitana di Firenze non ha stipulato convenzioni con comuni di cui alla lettera *b)*;

f) le risorse non assegnate per effetto delle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, sono attribuite agli enti beneficiari in proporzione al numero delle convenzioni stipulate con comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche non rientranti nel medesimo ambito provinciale o metropolitano. In tal caso la somma massima concedibile non può superare euro 30.000,00.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2024 - 2026 con la legge regionale di prima variazione.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 aprile 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00167

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2024, n. 14.

Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026. Prima variazione.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 15 aprile 2024*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA


la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 11 e l'art. 37 dello Statuto;



Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 21 marzo 2024, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 al fine di recuperare le risorse finanziarie necessarie ad assicurare l'equilibrio economico del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale 2023 e per garantire copertura finanziaria a esigenze di spesa intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso con la legge regionale n. 50/2023;

2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso le variazioni agli stanziamenti dell'entrata, il ricorso al credito, storni di fondi compensativi e attraverso l'utilizzo degli accantonamenti di bilancio;

3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I
VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2024-2026

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

| | Residui | Cassa | Competenza 2024 | Pluriennale 2025 | Pluriennale 2026 |
|---------|---------|---------------|--------------------|------------------|------------------|
| Entrata | 0,00 | 21.355.478,69 | 21.355.478,69 | 1.000.000,00 | 189.000,00 |
| Spesa | 0,00 | 21.355.478,69 | 21.355.478,69 | 1.000.000,00 | 189.000,00 |

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2024-2026

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 - Spesa».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2023, N. 50 (BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026)

Art. 3.

Autorizzazione all'indebitamento.
Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 50/2023

1. L'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026), è sostituito dal seguente:



«Art. 6 (*Autorizzazione all'indebitamento*). —

1. Nel triennio 2024-2026 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 782.125.791,51, di cui euro 373.051.702,04 nel 2024, euro 241.126.190,88 nel 2025 ed euro 167.947.898,59 nel 2026, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Con riferimento all'indebitamento autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 è autorizzato il ricorso all'indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 118/2011, per euro 373.051.702,04 relativamente all'esercizio finanziario 2024, per euro 241.126.190,88 relativamente all'esercizio finanziario 2025 e per euro 167.947.898,59 relativamente all'esercizio finanziario 2026 ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'art. 3, commi 16-21, della legge n. 350/2003, come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2025 e 2026, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 «Debito Pubblico».

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2026, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2026, troveranno copertura nell'ambito delle successive leggi di bilancio.»

Art. 4.

*Sostituzione dell'allegato d)
della legge regionale n. 50/2023*

1. L'allegato d) della legge regionale n. 50/2023, recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall'allegato F «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento» della presente legge.

Art. 5.

*Sostituzione dell'allegato 3 della nota integrativa
della legge regionale n. 50/2023*

1. L'allegato 3 della nota integrativa della legge regionale n. 50/2023, recante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili, è sostituito dall'allegato G «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili» della presente legge.

Art. 6.

*Sostituzione dell'allegato e) «Elenco dei capitoli che
riguardano le spese obbligatorie» della legge regionale
n. 50/2023*

1. L'allegato e) della legge regionale n. 50/2023, recante l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie, è sostituito dall'allegato H «Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie» della presente legge.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 aprile 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00168



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 2024, n. 12.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a favore dell'operatore economico Spray Record Snc, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 35 del 4 settembre 2024)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 12

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 6/1 del 6 agosto 2024;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2024, N. 12

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a favore dell'operatore economico Spray Record S.n.c., ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a favore dell'operatore economico Spray Record S.n.c., ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di euro 85.400,00 a favore dell'operatore economico Spray Record S.n.c. per i servizi di comunicazione integrati destinati all'organizzazione dell'evento «Abruzzo Economy Summit - 2023».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati in euro 85.400,00 trovano copertura nell'ambito delle risorse allocate nella missione 01, programma 01, titolo 1, cap. 11448/2, recante «Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta» del bilancio regionale 2024-2026, esercizio finanziario 2024.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 6/1 del 6 agosto 2024, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

24R00327

LEGGE REGIONALE 30 agosto 2024, n. 13.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a favore dell'operatore economico Il Sole 24 Ore Spa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 35 - del 4 settembre 2024)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 13

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 6/2 del 6 agosto 2024;



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2024 N. 13

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a favore dell'operatore economico Il Sole 24 Ore S.p.a., ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILI

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a favore dell'operatore economico Il Sole 24 Ore S.p.a., ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di euro 42.700,00 a favore dell'operatore economico Il Sole 24 Ore S.p.a. per i servizi redazionali acquistati sul quotidiano nazionale «Il Sole 24 Ore» e sull'Agenzia di stampa «Radiocor» in occasione dell'evento che si è svolto presso l'Aurum di Pescara il 21 e 22 settembre 2023.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati in euro 42.700,00, trovano copertura nell'ambito delle risorse allocate nella Missione 01, Programma 01, titolo 1, cap. 11448/2 recante «Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta» del bilancio regionale 2024-2026, esercizio finanziario 2024.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 6/2 del 6 agosto 2024, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

24R00328


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2025-GUG-004) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

| | | | |
|---------------|---|----------------|---------------|
| Tipo A | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) * | - annuale € | 438,00 |
| | | - semestrale € | 239,00 |
| Tipo B | <u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* | - annuale € | 68,00 |
| | | - semestrale € | 43,00 |
| Tipo C | <u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* | - annuale € | 168,00 |
| | | - semestrale € | 91,00 |
| Tipo D | <u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* | - annuale € | 65,00 |
| | | - semestrale € | 40,00 |
| Tipo E | <u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* | - annuale € | 167,00 |
| | | - semestrale € | 90,00 |
| Tipo F | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € | 819,00 |
| | | - semestrale € | 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

| | | |
|--|---|------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

| | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|
| (di cui spese di spedizione € 40,05)* | - annuale € | 86,72 |
| (di cui spese di spedizione € 20,95)* | - semestrale € | 55,46 |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|--|---|---------------|
| Abbonamento annuo | € | 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | € | 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.


Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 1 2 5 *

€ 2,00

